



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 maggio 2022
(OR. en)

8838/22

ENT 66
MI 363
COMPET 302
AGRI 176
ENV 404
CHIMIE 42
IND 150
DELECT 78

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 maggio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 2882 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 5.5.2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 2882 final.

All.: C(2022) 2882 final



Bruxelles, 5.5.2022
C(2022) 2882 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.5.2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio² a decorrere dal 16 luglio 2022.

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per diverse categorie di prodotti fertilizzanti. Tale regolamento stabilisce norme di armonizzazione radicalmente diverse per i concimi inorganici già disciplinati nell'ambito di vari tipi di concimi CE nel regolamento (CE) n. 2003/2003. Stabilisce inoltre norme di armonizzazione per ampie categorie di prodotti non ancora soggetti a norme di armonizzazione, come i concimi organici e organo-minerali, gli ammendanti o i substrati di coltivazione.

In preparazione alla transizione verso le nuove norme di armonizzazione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione della necessità di adeguare alcune delle disposizioni tecniche contenute negli allegati del regolamento (UE) 2019/1009. Una parte di tali adeguamenti è già stata introdotta dal regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione³.

Determinati adeguamenti sono necessari per agevolare l'accesso al mercato interno per prodotti fertilizzanti efficienti dal punto di vista agronomico, sicuri e già ampiamente commercializzati. Alcune di tali modifiche agevolano la libera circolazione di tali prodotti, migliorando la coerenza con altri atti giuridici e obiettivi strategici dell'Unione. Altre sono necessarie per evitare situazioni in cui significative categorie di prodotti fertilizzanti sarebbero inavvertitamente escluse dalle norme di armonizzazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti della Commissione sui prodotti fertilizzanti (E01320) conformemente alle norme dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴.

I dettagli di tali consultazioni sono riportati nei verbali delle riunioni tenutesi il 22-23 novembre 2021 e il 25 marzo 2022, nonché nei vari documenti di sintesi dei portatori di interessi disponibili al pubblico sulla pagina CIRCABC del gruppo, al seguente indirizzo:

<https://circabc.europa.eu/ui/group/36ec94c7-575b-44dc-a6e9-4ace02907f2f/library/b8e01334-4d39-445d-bf4e-589356d55b1f>.

¹ Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

³ Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8)

⁴ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Gli Stati membri e i portatori di interessi hanno ampiamente sostenuto l'adozione del presente regolamento delegato.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" al fine di raccogliere osservazioni. Sono stati ricevuti 25 contributi tecnici, largamente favorevoli.

Per quanto riguarda le modifiche relative agli inibitori, sulla base delle questioni sollevate nei riscontri pubblici in merito alla prova dei prodotti contenenti composti inibitori il regolamento delegato è stato ulteriormente chiarito in modo da non imporre prove aggiuntive rispetto a quelle già imposte dal regolamento (UE) 2019/1009. Pertanto, mentre la prova dell'efficienza del composto inibitore non viene modificata, il regolamento delegato stabilisce una prescrizione secondo cui il prodotto finale dovrà contenere composti inibitori in concentrazione tale da garantire anche l'efficienza del prodotto stesso. Più precisamente, la proporzione nutrienti/composto inibitore utilizzata per la prova dell'efficienza del composto inibitore dovrà essere la stessa anche nel prodotto.

Per quanto riguarda le modifiche relative al post-trattamento del digestato, a seguito dei riscontri ricevuti sono state introdotte diverse modifiche: 1) per facilitare ulteriormente il recupero dei nutrienti, il digestato dopo il recupero del fosforo tramite precipitazione sarà autorizzato come materiale costituente nei prodotti fertilizzanti dell'UE; 2) gli additivi necessari per uno qualsiasi dei post-trattamenti espressamente menzionati dovranno rispettare condizioni specifiche relative alla registrazione REACH e alla concentrazione.

Per quanto riguarda la registrazione REACH, per garantire la coerenza qualsiasi riferimento alla registrazione REACH simile a quello di cui alla CMC 1, punto 2, in qualsiasi altra CMC è sostituito da un riferimento incrociato alla disposizione di cui alla CMC 1.

Il progetto di regolamento delegato è stato inoltre notificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Non sono pervenute osservazioni.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica le disposizioni tecniche degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009. La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 5.5.2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni applicabili ai prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti composti inibitori e al post-trattamento del digestato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003¹, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un prodotto fertilizzante che soddisfa le prescrizioni stabilite dagli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1009, rispettivamente, per la pertinente categoria funzionale del prodotto ("PFC") e per la categoria di materiali costituenti ("CMC"), è etichettato conformemente all'allegato III di tale regolamento e ha superato la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV del medesimo regolamento, può essere contrassegnato con la marcatura CE e circolare liberamente nel mercato interno come prodotto fertilizzante dell'UE.
- (2) In preparazione alla transizione verso nuove norme di armonizzazione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno informato la Commissione della necessità di adeguare alcune delle disposizioni tecniche contenute negli allegati del regolamento (UE) 2019/1009. Tali adeguamenti sono necessari per agevolare l'accesso al mercato interno per prodotti fertilizzanti efficienti dal punto di vista agronomico, sicuri e già ampiamente commercializzati. Alcune di tali modifiche agevolano la libera circolazione di tali prodotti, ossia di prodotti fertilizzanti sicuri ed efficienti dal punto di vista agronomico, migliorando la coerenza con altri atti giuridici e obiettivi strategici dell'Unione. Altre modifiche sono necessarie per evitare situazioni in cui significative categorie di prodotti fertilizzanti sarebbero inavvertitamente escluse dalle norme di armonizzazione.
- (3) A norma del regolamento (UE) 2019/1009, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione², i fabbricanti possono utilizzare nei prodotti fertilizzanti dell'UE determinati tipi di polimeri, a condizione che questi rispettino le condizioni stabilite per la CMC 1 e la CMC 11 nell'allegato II del regolamento (UE)

¹ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, del 23 giugno 2021, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 8)

2019/1009. Una delle condizioni è che il polimero sia registrato conformemente al regolamento (UE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Nella sua comunicazione intitolata "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche"⁴ la Commissione ha annunciato la revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006, con l'estensione dell'obbligo di registrazione a determinati polimeri. Di conseguenza, per motivi di coerenza e uniformità, prima di diventare applicabile a norma del regolamento (UE) 2019/1009, l'obbligo di registrazione dei polimeri dovrebbe, in primo luogo, essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 1907/2006, poiché le discussioni relative alla revisione di quest'ultimo offrono un contesto più ampio e la possibilità di adottare un approccio olistico.

- (4) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce l'obbligo di registrazione della magnesia conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006. Il regolamento (CE) n. 1907/2006 esonera tuttavia la magnesia non chimicamente modificata dall'obbligo di registrazione, poiché la registrazione di tale sostanza è considerata non opportuna o non necessaria e la sua esenzione dall'obbligo di registrazione non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento. La magnesia ha una lunga storia d'uso nei concimi e non ha classificazione armonizzata conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Tenendo conto di ciò e al fine di agevolare l'accesso al mercato interno dei concimi contenenti magnesia come prodotti fertilizzanti dell'UE, l'obbligo di registrazione di cui al regolamento (UE) 2019/1009 non dovrebbe più applicarsi alla magnesia utilizzata nei concimi.
- (5) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce prescrizioni per gli inibitori quali prodotti fertilizzanti dell'UE appartenenti alla PFC 5 e per i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti inibitori come materiali costituenti appartenenti alla CMC 1. Per evitare confusione, la terminologia utilizzata in tale regolamento dovrebbe essere modificata per riflettere la distinzione tra le due situazioni. Il termine "composto inibitore" dovrebbe quindi essere utilizzato quando si fa riferimento a una sostanza o a una miscela che migliora le modalità di rilascio dei nutrienti ritardando o bloccando l'attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi. Il termine "inibitore" dovrebbe essere utilizzato solo quando si fa riferimento a prodotti fertilizzanti dell'UE appartenenti alla PFC 5. Tale distinzione è importante poiché gli inibitori possono essere miscele che contengono altre sostanze, come gli stabilizzanti, oltre ai composti inibitori. L'uso corretto di tali termini è necessario per agevolare la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell'UE stabilendo chiaramente le norme applicabili in ciascuna situazione.

³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final, del 14.10.2020).

⁵ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (6) Il regolamento (UE) 2019/1009 comprende prescrizioni volte a garantire l'efficienza dei composti inibitori, ma non stabilisce prescrizioni relative all'efficienza dei concimi o delle miscele fisiche contenenti tali composti inibitori. L'uso di prodotti efficienti contenenti tali sostanze contribuisce a evitare l'inquinamento ambientale causato dalla lisciviazione dell'azoto. Le comunicazioni della Commissione intitolate "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'"⁶ e "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente"⁷ menzionano preoccupazioni di carattere ambientale e l'obiettivo ambizioso di ridurre le perdite di nutrienti del 50 % entro il 2030. È quindi importante garantire l'efficienza dei prodotti fertilizzanti dell'UE che contengono composti inibitori. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 al fine di includervi l'obbligo che la concentrazione dei composti inibitori nei concimi (PFC 1) o nelle miscele fisiche di prodotti fertilizzanti (PFC 7) rientri nell'intervallo di concentrazioni che garantisce l'efficienza del composto inibitore. È inoltre opportuno che ulteriori prescrizioni di etichettatura garantiscano che i fabbricanti degli inibitori di cui alla PFC 5 forniscano istruzioni chiare sulle modalità di miscelazione di tali prodotti con un concime al fine di assicurare la loro efficienza.
- (7) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme sull'uso del digestato di colture fresche e del digestato diverso da quello di colture fresche, di seguito comunemente denominati "digestato", come materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell'UE. Il regolamento stabilisce norme per i processi di digestione. Esso non prevede tuttavia altre norme per il post-trattamento del digestato.
- (8) La relazione del Centro comune di ricerca (JRC) intitolata "Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti biodegradabili soggetti a trattamento biologico (compost e digestato): proposte tecniche"⁸ indica che il digestato è spesso utilizzato in agricoltura, integralmente o dopo essere stato separato in una frazione solida e in una liquida. Tale separazione agevola il magazzinaggio dei materiali e il relativo trasporto a lunga distanza, il che è particolarmente importante per i prodotti recanti la marcatura CE. La separazione meccanica di un digestato nelle frazioni solida e liquida è un metodo comunemente usato in alcuni Stati membri, che sembra essere ben consolidato stando a un recente studio intitolato "*Digestate and compost as fertilisers: Risk assessment and risk management options*"⁹. La separazione di un digestato nelle frazioni solida e liquida potrebbe comportare rischi limitati qualora siano stabilite condizioni relative al processo di post digestione e agli additivi da utilizzare. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1009 al fine di includervi

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo'" (COM(2021)400 final, del 12 maggio 2021).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020) 381 final, del 20 maggio 2020).

⁸ Saveyn H, Eder P. "*End-of-waste criteria for biodegradable waste subjected to biological treatment (compost and digestate): Technical proposals*" (Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti biodegradabili soggetti a trattamento biologico (compost e digestato): proposte tecniche), EUR 26425, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2013. JRC87124.

⁹ *Digestate and compost as fertilisers: Risk assessment and risk management options*, 2019, 40039CL003i3.

tale processo di post digestione, a condizione che gli additivi utilizzati non superino una determinata concentrazione e siano registrati conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006. È necessario che tali processi siano consentiti a norma del regolamento (UE) 2019/1009 al fine di agevolare l'accesso al mercato interno per i prodotti fertilizzanti dell'UE contenenti digestato e di adeguare le prescrizioni stabilite per tali categorie di materiali costituenti al progresso tecnico. In questo modo saranno inoltre create nuove opportunità per il recupero dei rifiuti organici, in linea con gli ambiziosi piani generali per un'economia circolare.

- (9) Oltre alla separazione meccanica di un digestato nelle frazioni solida e liquida, altri processi sono comunemente usati per eliminare l'acqua da un digestato o dalle sue frazioni. Il regolamento (UE) 2019/1009 dovrebbe consentire ai fabbricanti di trattare ulteriormente il digestato o le sue frazioni al fine di estrarre acqua senza l'intenzione di modificare chimicamente in altro modo i materiali costituenti. È inoltre possibile recuperare azoto o fosforo da un digestato mediante strippaggio o precipitazione. Per chiudere il cerchio è importante non solo creare la possibilità di recuperare tali nutrienti dal digestato, ma anche consentire l'uso del digestato rimanente nei prodotti fertilizzanti dell'UE, poiché contiene diversi altri nutrienti e materia organica. È inoltre opportuno stabilire prescrizioni per l'uso degli additivi necessari per tali processi.
- (10) Il regolamento (UE) 2019/1009 si applica fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, che stabilisce norme generali applicabili agli inquinanti organici persistenti. Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce un valore limite di 0,8 mg/kg di materia secca di PCB non diossina-simile per i materiali di pirolisi e gassificazione appartenenti alla CMC 14. Conformemente al regolamento (UE) 2019/1021 i PCB non devono tuttavia essere presenti in sostanze o miscele immesse sul mercato dell'UE. Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) 2019/1021 e affinché sia chiaro che i PCB non diossina-simile non devono essere contenuti nei prodotti fertilizzanti dell'UE con materiali di pirolisi o gassificazione, è opportuno sopprimere tale valore limite dal regolamento (UE) 2019/1009.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5.5.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN